COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

COPIA N. 25 Data 29/05/2017 Reg. Gen. N. 191	**AREA AMMINISTRATIVA** **Servizio Segreteria** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** **OGGETTO: Quantificazione del trattamento economico accessorio del personale anno 2017 e costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2017.**

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosetta Cefalà

L'anno Duemiladiciassette, addì ventinove (29) del mese di Maggio

Premesso che:
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:
    - risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
    - risorse decentrate variabili,che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Visto l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinqies) alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15,…..*";

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con

azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che – a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Considerato che

- la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che *la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo*;
- sulla base delle previsioni dettate dal DPR n. 122/2013 e dalla Legge n. 174/2013 (Legge di Stabilità 2014), il fondo per le risorse decentrate relative all'anno 2014 non doveva essere superiore a quello del 2010 e lo stesso costituiva base di calcolo per il fondo 2015 e per gli anni successivi, in vigenza del dettame di cui all'art. 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010.

Richiamata la sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite di controllo nr. 51 del 04.10.2011, per la quale:

- *"che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivo per il bilancio dei singoli enti";*
- *"che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78";*
- *"che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali "sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa";*

Richiamata altresì la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, secondo la quale nel concetto di "trattamento economico accessorio del personale", oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (anche negli enti senza la dirigenza);
- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti inquadrati con qualifica dirigenziale;
- il Fondo per lo straordinario del personale dipendente;

Atteso che, di contro secondo le indicazioni della vigente dottrina, non sono da includere nel concetto di "trattamento economico accessorio del personale", oggetto di eventuale decurtazione, tutti i trattamenti di natura accessoria che fanno riferimento al Segretario comunale, in quanto esulano sia dalla discrezionalità dell'Ente che dalla contrattazione decentrata integrativa aziendale;

Richiamato l'art. 1 comma 456 della legge 174/2013 (legge di stabilità 2014), che testualmente recita

"*A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*";

Richiamate le Circolari RGS n.n 8 e 20/2015, con le quali è stato ribadito che a decorre dal 1^ gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014;

Preso atto che

- con l'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il legislatore ha statuito che " *l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna della Amministrazioni di cui all'art. 1 c.2 del D.Lgs 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";*
- pertanto dal 2016 gli Enti Locali devono nuovamente contenere il fondo entro il valore complessivo del 2015 (c.d. tetto massimo) e ridurlo proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, sempre rispetto al 2015
- tale meccanismo è analogo a quello introdotto dall'art. 9, c. 2bis del D.L. 78/2010, che opererà sino al completamento della riforma della P.A. (c.d. riforma Madia), prevista dagli artt 11 e 17 della Legge 124/2015;

Precisato che la Corte dei Conti ha chiarito l'attuale vigenza dei vincoli al tetto del fondo della contrattazione decentrata dettati dalla legge di stabilità 2015 nelle indicazioni della sezione autonomie di cui alla deliberazione n. 34/2016, e richiamate nelle indicazioni della Corte dei Conti della Puglia sezione di controllo con il parere n. 06/2017;

Considerato che per la costituzione del **Fondo 2017** bisogna tener conto dei nuovi limiti imposti dall'art 1, comma 236 della Legge 208/2015, nella sua globalità il Fondo 2017, così come quello del 2016 non deve superare il Fondo 2015;

Evidenziato che,

- per quanto concerne *"riduzione proporzionale alle cessazioni intervenuti nell'anno",* il vincolo ha lo scopo di tagliare le quote di salario accessorio spettanti al personale cessato, evitando che vadano a vantaggio dei dipendenti che restano in servizio;
- all'uopo vi sono due sistemi di calcolo cui gli enti possano fare riferimento, entrambi pacificamente ammessi, tuttavia il principale è quello adottato dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) monitorato peraltro nei questionari e tabelle del conto annuale (circolari nn. 12/2011 e 16/2012);
- detto sistema si basa sulla semi-somma (media del personale in servizio al 1° gennaio e al 31 dicembre), che individua una percentuale di riduzione da applicare al fondo e tagli un valore medio annuo del salario accessorio spalmandolo in parti uguali su due anni (elaborato dall'ARAN);
- con il sistema della semi-somma vengono presi in considerazione sia l'anno di confronto (2015) sia quelli soggetti a riduzione;

Preso atto di quanto sopra esposto;

Ritenuto dunque di dover costituire il fondo del salario accessorio per il 2017 sulla base del fondo dell'anno 2015 (così detto tetto massimo), con le eventuali riduzioni proporzionali alle cessazioni che interverranno entro il 31.12.2017, applicando il sistema della semi-somma sopra esplicitata, salvo che il legislatore in attuazione della L. 124/2015 interverrà a dettare una disciplina differente;

Considerato che

- il Comune ha rispettato il vincolo di pareggio di bilancio nel 2016 giusta certificazione del Responsabile del servizio Finanziario del 29.03.2017, e che è presumibile tale rispetto si avrà anche per l'anno 2017;
- sono rispettati altresì i limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

Richiamata la deliberazione GC n. 11/2017, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019;

Rilevato che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2015 e

2017 non risulta un potenziale decremento per cessazioni od incremento per potenziali nuove assunzioni, della media dei dipendenti come di seguito evidenziato:

Anno 2015:
personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2015 = 26 unità;
personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2015 = 25 unità;
media dipendenti Anno 2015 = 25
assunzioni effettuate = 0

Anno 2016:
personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2016 = 25 unità;
personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2015 = 25 unità
media dipendenti Anno 2016 = 25
assunzioni effettuate = 0

Anno 2017:
personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2017 = 25 unità;
personale a tempo indeterminato presunto in servizio al 31.12.2015 = 23 unità
(previsti n. 2 pensionamenti rispettivamente di cat. B e C)
media dipendenti Anno 2017 = 24
potenziale nuove assunzioni previste in corso anno = 0

Confronto 2015/2017
Media dipendenti Anno 2015 = 25
Media dipendenti Anno 2017 = 24
Decremento media dipendenti = 1,041
Incremento media dipendenti = 0

Riscontrate le precedenti costituzioni del fondo risorse decentrate relative agli anni di seguito indicate

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Risorse Stabili	93.831,43	93.831,43	93.831,43	93.831,43	96.915,43	93.831,43
Risorse Variabili	9.550,00	12.000,00				
Residui Anni precedenti						
Totale	**103.381,43**	**105.831,43**	**93.831,43**	**93.831,43**	**96.915,43**	**93.831,43**

Precisato che:
- l'aumento del Fondo relativo all'anno 2015 è scaturito dall'incremento dell'indennità di comparto di € 3.084,00 relativa a n. 10 unità (9 di cat. B e 1 di cat. A) contrattualizzati a tempo parziale e determinato per il suddetto anno, a seguito di richiesta del Responsabile dell'Area Finanziaria, come da determinazione dirigenziale n. 50 del 30/12/2015 Reg. Gen 192;
- successivamente nell'anno 2016, accertato che detta quota parte dell'indennità di comparto non andava inserita nel fondo in quanto fronteggiata con fondi di bilancio, con determinazione n. 17 del 30/06/2016 Reg .Gen. 171 nel costituire il fondo per l'anno 2016 si è proceduto alla rettifica riportando il Fondo da € 96.915,43 ad € 93.831,43 che, costituisce dunque la base per il corrente anno come.

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;
Rilevato pertanto che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2017: come da prospetto riportato nel dispositivo del presente provvedimento;
Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il trattamento economico

accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le risorse decentrate, per l'anno 2017 nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi (entrata in vigore della riforma Madia) o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Accertata la necessaria e sufficiente disponibilità all'uopo stanziata nei competenti capitoli di spesa per il personale nel Bilancio per l'esercizio 2017;

Richiamate le deliberazioni:

- C.C. n. 12 del 31.03.2017, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP 2017/2019;
- C.C. n. 13 del 31.03.2017, esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/ 2019;
- G.C. n. 51 del 14.04.2017 ad oggetto: "Assegnazione obiettivi definitivi al Segretario Comunale. Presa d'atto;

Visti:

- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2015, con il quale con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa dal 02/01/2015 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco p.t.;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 21/10/2014;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 26/09/2002, successivamente modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 15 del 11/05/2010;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato dall'organo esecutivo con la deliberazione G.C. n. 25 del 15/02/2011, successivamente modificato ed integrato con deliberazione G.C. n. 158 del 13/11/2013, G.C. n. 60 del 08/04/2014 e G.C. 63 del 22.05.2017;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 02 del 23/01/2013;
- Il Piano Triennale 2017/2019 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con deliberazione di G.C. n. 08 del 30/01/2017;

Accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 147/bis D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

1. **Costituire**, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 quantificato in € 93.831,43 , come da prospetto di seguito indicato:

RISORSE STABILI

Articolo	CCNL	Descrizione	Risorse in €
31, c.2	22/01/2004	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.14, c.4 CCNL 01.04.1999; dell'art.15, c,1, lett. a, g, h, j CCNL 01.04.1999; dell'art. 4, c. 1 CCNL 05.10.2001	42.184,00
32, c.1	22/01/2004	Incremento 0,62% monte salari 2001 escluso la dirigenza	5.061,00
32, c.2	22/01/2004	Ulteriore incremento 0,50% monte salari 2001 escluso la dirigenza	4.082,00
4, c.1	09/05/2006	Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 escluso la dirigenza	3.955,00
4, c.2	05/10/2001	Risorse RIA a assegni ad personam personale cessato dal 2000 antecedente al 01/01/2004	5.737,00
14, c.1	01/04/1999	Riduzione del 3% fondo lavoro straordinario	
33, c.5	22/01/2004	Negoziazione quote indennità cat. B e C	5.729,00
34, c.4	22/01/2004	Riacquisizione PEO personale cessato dal servizio o riclassificato per effetto della PEV (Progressione economica verticale)	27.083,43
		Totale risorse stabili	93.831,43

EVENTUALI DECURTAZIONE DEL FONDO

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni delle risorse stabili

Riduzione fondo ai sensi dell'art.9 – comma 2 bis – del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 – Circolare MEF n°12/2011 N°1 unità Conidi Domenico cat. A5 cessato 01/01/2011	2.108,20
Risorse stabili che finanziano le indennità con carattere permanente già impegnate: P.E.O. fino 31/12/2011; trattasi di risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo nei capitoli del personale e comunque non disponibili per la contrattazione integrativa	72.031,95
Quota indennità di comparto riferito al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e part-time: trattasi di risorse non disponibili alla contrattazione integrativa	7.733,52
Quota indennità di comparto riferito al personale ex LPU/LSU contrattualizzato a tempo determinato e part-time: trattasi di risorse non disponibili alla contrattazione integrativa	
Totale riduzione fondo	81.873,67

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)*	-
RECUPERO EVASIONE ICI - *(ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)*	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - *(ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)*	-
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - *(ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)*	-
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - *(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)*	-
INTEGRAZIONE 1,2% - *(ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)*	-
MESSI NOTIFICATORI - *(ART. 54, CCNL 14.9.2000)*	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - *(ART. 27, CCNL 14.9.2000)*	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	
Totale Risorse variabili soggette al limite	**0**

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - *(ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)*	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - *(ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)*	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - *(ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)*	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - *(ART. 27, CCNL 14/9/2000)*	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, *ECC.* - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)*	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - *(ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)*	-
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	**-**
TOTALE RISORSE VARIABILI	**0**
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	**93.831,43**

CALCOLO DELLE RIDUZIONI PREVISTE

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio 2017)	***25***
PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre 2017)	***23***
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA	***24,00***
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE	**1,04%**
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO (da spalmare su due anni)	**976**
Quota da applicare al 2017 (50% della riduzione)	*488*
TOTALE COMPLESSIVO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017	*93.343,43*
TOTALE COMPLESSIVO FONDO SOGGETTO A CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017 (art, 14, 15 e 17 CCNL 1.04.1999 e s.m.i.)	*11.469,76*

2. **Dare atto** che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2017 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative nonché di novità normative;
3. **Dare atto**, altresì, che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2017 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall' ammontare del Fondo 2015 e 2016;
4. **Attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2017 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2017, del Bilancio Finanziario 2017/2019 ed afferenti la spesa del personale;
5. **Dare atto** in particolare che la spesa relativa al fondo salario accessorio per gli istituiti di cui agli artt. 14, 15 e 17 CCNL 01.04.1999 oggetto di contrattazione decentrata quantificati in € *11.469,76* si impegna sul capitolo 105 del B.P.2017 ove trovasi stanziata la necessaria disponibilità;
6. **Ai fini** della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. 150/2009), di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottocategoria "Personale" a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, oltre alla ordinaria pubblicazione all'albo pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, e del vigente Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 33 del 22/12/2009;
7. **Comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle 00.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999, prima dell'avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno 2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
☒ PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_____;

Lì, 22/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Natalino Mercuri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
		€ 11.469,76	105	2017

Lì, 22/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Natalino Mercuri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione vieni oggi affissa all'albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Pietro a Maida, lì 17/08/2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Domenico Gullo

N. Albo _____ del 17/08/2017

Per copia conforme all'originale.
San Pietro a Maida 17/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

_____